




COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
Città Metropolitana di Bologna

**ORDINANZA SINDACALE
NR. 12 DEL 29/11/2022**

Oggetto:

MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI, VEGETAZIONE ED ALBERATURE
PROSPICIENTI LE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO

IL SINDACO
RUBINI FRANCO



Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Leg. vo 82/2005).

IL SINDACO

Considerato dover procedere all'emissione dell'Ordinanza stagionale per il taglio delle alberature, siepi e rami in ossequio a quanto previsto dalle norme di Polizia Forestale e dal Codice della Strada, al fine di:

- a) permettere alla strada di asciugarsi, onde evitare il permanere di neve e ghiaccio sul manto;
- b) escludere il ribaltamento delle alberature sulla strada e con esso il rischio per la circolazione nel caso di forte vento, neve o temporali;
- c) ridurre le problematiche inerenti il conflitto con le linee elettriche e telefoniche passanti lungo le strade;
- d) garantire una migliore pulizia delle cunette e dei fossi ai fini del vincolo idrogeologico;
- e) ridurre le spese di gestione e manutenzione delle strade evitando di incorrere in interventi di somma urgenza;

Sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio di Polizia Municipale di Grizzana Morandi (BO);

Richiamato l'art. 15 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale che impone il taglio delle siepi e dei rami che si protendono dalla proprietà privata sulle aree pubbliche ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni o veicoli;

Considerato che in particolare nel periodo invernale, in occasione di forti nevicate e /o vento forte, si possono verificare cadute di alberi e rami sulla carreggiata creando pericolo per la circolazione stradale;

Ritenuto necessario disporre affinché siano tagliate le piante ed i rami che si protendono sulla carreggiata stradale e che siano regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o limitare la visibilità;

Visti gli artt. 16 e 29 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto l'art. 15 del DL. Lgt. 1° Settembre 1918, n. 1446 recante "Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse";

Ritenuto dover emettere il presente provvedimento per motivi di pubblico interesse e di pubblica incolumità e sicurezza;

Visto l'Art. 54 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

ORDINA

Ai proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali e vicinali soggette ad uso pubblico di tagliare gli alberi ed i rami delle piante che si protendono sulla carreggiata o che possano costituire pericolo per la circolazione stradale e di tenere regolate le siepi vive in modo che non restringano o danneggino le strade stesse o che occultino la segnaletica e comunque entro una fascia di m. 6.00 (lato a monte) e m. 3.00 (lato a valle) e con deroghe per piante ammalorate presenti oltre tali fasce possibili di ribaltamento sulla sede stradale.

Che qualora per effetto di intemperie o qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni ed il proprietario non provveda con urgenza alla loro rimozione, si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

La presente Ordinanza non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi ordinati di gestione dei boschi per i quali si dovrà procedere secondo le norme e i regolamenti vigenti in materia forestale e nel rispetto dei vincoli preordinati (idrogeologico e paesaggistico ex art. 142 c. 1 D.L. 42/2004) ove applicabili.

DISPONE

Che il termine per l'esecuzione dei lavori sopra citati sia stabilito nel **15 APRILE 2023**.

AVVERTE

Che la mancata ottemperanza a quanto disposto con la presente Ordinanza sarà punita ai sensi degli artt. 16 o 29 del Codice della Strada per le ipotesi ivi contemplate o, per gli altri casi, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs 267/200 (sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00) e che i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti a cura del Comune di Grizzana Morandi, in proprio o a mezzo di incaricati, con spese a carico del trasgressore.

INFORMA

"Avverso il presente provvedimento è ammessa l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni, da proporre al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (d.lgs.02 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199)."

La Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico comunale sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente Ordinanza.

Grizzana Morandi, li 29/11/2022



COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto:

MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI, VEGETAZIONE ED ALBERATURE
PROSPICIENTI LE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Questa ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 29/11/2022 al 14/12/2022 .

Grizzana Morandi, Addì 29/11/2022

**FIRMATO
IL SINDACO
RUBINI FRANCO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).